

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI SAN PIETRO MOSEZZO - PERIODO 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente concessione è la prestazione presso i quattro cimiteri comunali siti in San Pietro Capoluogo, Fraz. Nibbia, Fraz. Mosezzo, Fraz. Cesto dei seguenti servizi cimiteriali:

- Inumazioni e tumulazioni
- esumazioni ed estumulazioni
- traslazione salme e resti mortali
- operazioni conseguenti a rottura casse
- raccolta e conferimento in appositi contenitori dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività secondo le prescrizioni e le norme vigenti in materia
- dispersione ceneri
- tenuta dei registri previsti dal 2° comma dell'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 15.07.2003, n. 254

Per gli articoli di decoro di arte funeraria (*scritte sulle lapidi, fornitura vasi ecc*) vige la libera scelta da parte degli utenti sulla base delle migliori offerte di mercato come da disposizioni di cui alla legge 10.10.1990 n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e al D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R.

Nell'ambito della presente concessione si intende:

“Comune, AC, stazione concedente : l'Amministrazione Comunale di San Pietro Mosezzo

“Ditta o concessionario”: la ditta che risulterà concessionaria dei servizi cimiteriali suindicati

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione dei servizi cimiteriali avrà la durata dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 comma 32 – ter D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 introdotto dall'art. 25 comma 1 lett. b) D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012.

L'attivazione del servizio potrà essere ordinata per motivi di continuità del servizio nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto.

Art. 3 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il concessionario deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La prestazione dell'attività di cui alla presente concessione è incompatibile con l'attività funebre come espressamente previsto dall'art. 3, comma 9, del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R

“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) il quale recita testualmente:

“ *Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).*

Come espressamente riportato al punto 3 allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7014 in data 13.1.2014 la normativa regionale è finalizzata ad assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività marmorea lapidea e i servizi floreali, in quanto attività svolte in regime di concorrenza e pertanto non compatibili con lo svolgimento di servizi pubblici quali i servizi cimiteriali o necroscopici. La normativa regionale si applica anche alle ditte individuali.

Art. 4 - PERSONALE - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - ATTREZZATURE

Ogni prestazione inerente i servizi cimiteriali deve essere svolta da personale alle dirette dipendenze

del concessionario, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge. Per i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione il concessionario deve garantire, con reperibilità immediata e per ogni intervento richiesto dal Comune, la presenza minima inderogabile di due operatori.

E' fatta salva la presenza di ulteriore personale che si rendesse necessario per l'espletamento dei servizi stessi in sicurezza.

Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà comunicare:

- estremi della sede operativa (indirizzo, telefono, fax, mail)
- il nominativo di un proprio responsabile di servizio dotato di telefono per ogni necessaria comunicazione di servizio
- l'elenco nominativo delle persone, dipendenti del concessionario, che saranno adibite ai servizi di cui al presente capitolato;
- RSPP
- Addetto alle emergenze, antincendio e primo soccorso presenti in loco durante le operazioni.
- Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003

Il personale occupato dal concessionario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale disposizione si applica anche al personale stagionale di cui il concessionario potrà avvalersi.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, decoroso e rispettoso, confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio e osserverà tutte le disposizioni normative vigenti.

Al personale della ditta concessionaria è fatto rigoroso divieto:

- a) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri;
- b) di trattenere per sé o terzi cose rinvenute o recuperate nell'ambito dell'espletamento del servizio di cui trattasi.

Il concessionario si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire, in casi particolarmente gravi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il personale che mantiene un comportamento lesivo del decoro dell'area cimiteriale.

Il concessionario dovrà applicare nei confronti dei propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS.

maggiormente rappresentative o gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento.

Il concessionario si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento, ed a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio oggetto della presente concessione ed a permettere la visione del libro unico del lavoro.

Il responsabile unico del procedimento o altri incaricati dal Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Nell'ambito della concessione del servizio non ricorre alcun tipo di rapporto tra il Comune ed i dipendenti della ditta concessionaria.

E' fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme sul miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

Il personale impiegato dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al contratto è allegato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) ove saranno individuate le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Saranno

inoltre adottati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs, n. 81/08 e s.m.i.

Il DUVRI sarà oggetto di revisione in caso di mutamenti o di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione della concessione incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI non saranno riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività del concessionario, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni oggetto della concessione.

Il concessionario dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto:

⇒ **dall'art. 21** del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011 , n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

“Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)4

1) I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente;

2) I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:

a) Elementi normativi di base e cenni storici;

b) Caratteristiche dei vari tipi di sepolture;

c) Nozioni igienico – sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;

d) Caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;

e) Rapporti con i dolenti e con il pubblico.

3) I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.”

⇒ **dal punto 4**, ultimo comma, allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7014 in data 13.1.2014. che stabilisce:

“Al pari di quanto stabilito per i soggetti esercenti attività di impresa funebre, anche i soggetti gestori dei cimiteri sono tenuti a far svolgere ai dipendenti che non posseggono al momento dell'entrata in vigore del r.r. 7/2012 una esperienza quinquennale nel settore specifico, i corsi previsti dall'art. 13 della l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, secondo le stesse modalità e tempistiche indicate al punto 4) succitato.”

ATTREZZATURE

Il concessionario assume l'obbligo di dotare il proprio personale:

- di tutti i mezzi e delle attrezzature indispensabili per l'espletamento dei servizi (monta feretri, elevatori, argani, motocarri, sabbia, mattoni, cemento, ecc),
- gli attrezzi manuali
- i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, maschere, caschi protettivi, guanti antistrappo, tute , ecc)
- i prodotti detergenti, disinfettanti e quant'altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato e che devono essere sempre utilizzati in occasione delle operazioni cimiteriali.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione.

L'utilizzo di macchinari non in piena efficienza comporterà l'immediato allontanamento degli stessi a cura e spese del concessionario e l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la messa a norma delle attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche

Il concessionario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

L'accesso ai cimiteri comunali con automezzi dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o furti delle attrezzature, materiali e prodotti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Il concessionario è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forma maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

Il concessionario ha l'obbligo di avvertire subito gli Uffici Comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Nonostante la segnalazione fatta, il concessionario, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, deve adoperarsi, per quanto possibile, affinché le operazioni vengano regolarmente espletate.

Art. 6 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare ispezioni e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Ad esito degli eventuali controlli effettuati, il Comune farà pervenire al concessionario eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 8 gg., con possibilità - entro tale termine - di presentare giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

In mancanza di tali giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non possano essere accolte, il Comune applicherà le penali previste dal presente capitolato al successivo art. 26.

Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali;

Per tutto ciò che non è previsto nel capitolato si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili e particolarmente:

⇒ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

⇒ Regolamento comunale di polizia mortuaria ed eventuali ordinanze comunali in materia cimiteriale;

⇒ D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*

⇒ Legge Regionale 3.8.2011, n. 15 *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”*

⇒ D.P.G.R. 8 agosto 2012, N. 7/R, *“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 legge regionale 3.8.2011, n. 15”*

⇒ D.G.R. 13 gennaio 2014, N. 13-7014 *“Primi indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8.8.2012, n. 7/R”*

⇒ D.G.R. 21 maggio 2014, n. 88-7678 *“Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8.8.2012, n. 7/R”*

⇒ circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 *“Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa”*;

⇒ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. *“Attuazione art. 1 Legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 8 - ASSICURAZIONI

Il concessionario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge, dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico del concessionario.

Il Concessionario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni e/o danni arrecati a terzi e/o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario durante l'esecuzione del servizio.

A tale scopo l'Impresa provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, apposita ed adeguata polizza assicurativa RCT e RCO, con massimali di copertura non inferiori a € 1.000.000,00 con una primaria Compagnia di assicurazione nella quale venga indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione

Tale polizza dovrà essere esibita prima della stipula del contratto e dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione

Il concessionario dovrà produrre all'Amministrazione Comunale quietanza dell'avvenuto pagamento del premio annuale

Art. 9 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMA GENERALE

Le operazioni di tumulazione/inumazione sono svolte tutti i giorni dell'anno con esclusione delle domeniche e delle giornate festive nazionali e comunque in base alle disposizioni vigenti nel corso del periodo di validità del contratto.

Alla stipula del contratto saranno consegnate al concessionario le chiavi dei cimiteri comunali.

Il concessionario riceve le salme e vigila sul trasporto fino al luogo di sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed eseguendo tutte le operazioni di inumazione e/o tumulazione.

Il concessionario verificherà scrupolosamente la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla inumazione e/o tumulazione ed al trasporto salma secondo le prescrizioni dettate dalla vigente normativa statale e regionale.

Il concessionario, prima della tumulazione, dovrà accertarsi:

⇒ della sussistenza del titolo concessorio in caso di tumulazione in loculo

⇒ del diritto alla tumulazione in caso di tombe di famiglia

trasmettendo agli uffici comunali apposita comunicazione utilizzando il modulo predisposto dal Comune ed in base alle modalità che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

Per le finalità strettamente inerenti all'espletamento delle operazioni oggetto della presente concessione il Comune si impegna a fornire tempestivamente al concessionario i nominativi dei titolari delle concessioni cimiteriali.

Il concessionario tratterà i dati forniti dal Comune in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali.*"

Il concessionario esegue le operazioni di inumazione/tumulazione nel giorno stesso in cui le salme sono condotte al cimitero.

Il concessionario deve assicurare l'inumazione/tumulazione anche nel caso in cui più operazioni debbano essere compiute nello stesso giorno e in particolare anche quando più operazioni debbano svolgersi contemporaneamente.

Art. 10 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Inumazioni in campo comune

Le operazioni di inumazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa

vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dei Servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 del regolamento della legge regionale 3 agosto 2011 , n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica;
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri;
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri;
4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa;
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro;
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Inumazione eseguita mediante scavo a mano

- scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti,
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento;
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Inumazione eseguita mediante scavo a macchina

- scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro
- riquadratura eseguita a mano delle pareti e del fondo dello scavo, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Il concessionario provvede inoltre al ripristino del terreno in caso di assestamento naturale dello stesso sui dossi di inumazione.

Tumulazione

Le operazioni di tumulazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dei Servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R del quale si riportano i

commi 2,3 e 4:

2) *In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in coincidenza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa;*

3) *Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti mortali ed urne cinerarie.*

4) *Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*

Tumulazione in loculo

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- eventuale montaggio di ponteggi per la tumulazione in file superiori alla seconda;
- tumulazione del feretro con l'impiego di montaferetri;
- chiusura del loculo con l'osservanza dei commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990 mediante muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie

- rimozione della lastra di chiusura dell'ossario/urna cineraria
- tumulazione dei resti mortali
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura

(il punto 13.2 ultimo comma della circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993 dispone che: “ *Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici*”

- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Tumulazione in tomba di famiglia

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con l'impiego di montaferetri;
- chiusura del loculo con l'osservanza dei commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990 mediante muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie nelle cellette ossario presenti nelle tombe di famiglia si osservano le disposizioni indicati alla voce “*Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie*”.

Sono a totale carico del concessionario le forniture dei materiali edili occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al presente articolo.

In caso di rottura della lastra di chiusura dei manufatti cimiteriali durante la rimozione o la ricollocazione, il concessionario, se il fatto gli è imputabile, deve provvedere a proprie spese alla sostituzione della medesima con una di identico materiale e colore.

Il concessionario durante lo svolgimento dei servizi suindicati dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel DUVRI.

In caso di violazione saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

Art. 11 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMA GENERALE

Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, D.P.R. 15.7.2003, N. 254 e dalle norme regionali e sanitarie

vigenti.

Dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 la quale fornisce indirizzi operativi relativamente al trattamento dei resti mortali che si rinvenivano in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Per le operazioni cimiteriali previste dal presente articolo e richieste dai privati, le domande dovranno essere presentate ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi necroscopici e cimiteriali.

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali.

Le domande di esumazione ed estumulazione dovranno essere presentate presso gli uffici comunali dai privati interessati entro 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l'operazione richiesta.

All'atto della domanda dovrà essere indicata la data prevista per le operazioni richieste.

Il concessionario non potrà eseguire operazioni di esumazione/estumulazione/traslazione salme ed altre operazioni cimiteriali senza apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

In caso di violazione saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

Durante le operazioni previste dal presente articolo:

- il personale addetto dovrà indossare idonee protezioni sanitarie
- l'area interessata del cimitero sarà chiusa al pubblico, eccezione fatta per i familiari richiedenti l'esumazione o l'estumulazione

Non dovranno altresì essere effettuate operazioni di esumazione o estumulazione, salvo casi di urgenza dettati ai fini del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nella settimana antecedente la commemorazione dei defunti al fine di non ostacolare le attività delle persone che tradizionalmente accedono al cimitero per le pulizie ed il riordino dei manufatti cimiteriali dei propri defunti.

Art. 12 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Esumazioni

Da campo comune mediante scavo a mano

- ⇒ scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Da campo comune mediante scavo a macchina

- ⇒ scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- ⇒ reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- ⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13
- ⇒ pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Estumulazioni ordinarie

Da loculo

- ⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- ⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- ⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- ⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- ⇒ collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di

identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
⇒ disinfezione del loculo;
⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
⇒ pulizia e sistemazione dell'area.

Estumulazioni straordinarie

Per le estumulazioni straordinarie, destinate al trasporto delle salme in altra sede nello stesso o in altro cimitero, la descrizione del servizio è la stessa delle estumulazioni ordinarie, fermi restando il divieto di qualunque intervento diretto all'apertura del feretro e purché il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Si osserva quanto previsto dall'art. 88 D.P.R. 285/90.

Estumulazione da tomba di famiglia

⇒ eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
⇒ rimozione della lastra di chiusura del loculo;
⇒ demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
⇒ apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
⇒ collocazione dei resti mortali in cassetta di zinco riportanti i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario, in altro luogo o nella medesima tomba;
⇒ riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
⇒ gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
⇒ pulizia e sistemazione dell'area.¹⁰

Rinvenimento salme indecomposte

In caso di rinvenimento di salme indecomposte in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni le stesse saranno sottoposte a uno dei trattamenti disposti con la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Al concessionario dei servizi di cui al presente capitolato è attribuito il ruolo di responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003, N. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002”*

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni saranno effettuate dal concessionario con le modalità indicate nella circolare del Consorzio di Bacino Basso Novarese del 1 aprile 2008 prot. n. 525 che di seguito si riporta:

“Il D.P.R. 254/2003 all'art. 2 comma 1 lettera e), f) definisce i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:

A) Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti derivanti da esumazione ed estumulazione:

- confezionamento in appositi imballaggi a perdere flessibili, recante apposita dicitura;
- deposito provvisorio in area appositamente attrezzata, coperta e chiusa al pubblico, all'interno del cimitero stesso;

B) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. derivante da esumazione ed estumulazione:

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità.
- in concomitanza delle operazioni di esumazioni/estumulazioni il concessionario dovrà predisporre apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

C) Parti in legno, assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura:

- bonifica delle parti nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- taglio o triturazione delle parti, per perdere la loro identificabilità;

- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

In occasione delle operazioni di esumazione ed estumulazione il concessionario provvederà allo stoccaggio degli imballaggi a perdere flessibili di cui al **punto A)** presso l'apposita area individuata dal Comune.

Il concessionario, tramite il Comune, dovrà avvisare il Consorzio Bacino Basso Novarese per il ritiro degli imballaggi.

Nella data comunicata dal Consorzio Bacino Basso Novarese il concessionario dovrà provvedere alla consegna agli incaricati del suddetto Consorzio degli imballaggi adottando le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare eventuali pericoli per gli utenti.

Su specifica richiesta del Comune il Consorzio Bacino Basso Novarese fornisce i contenitori a norma che saranno consegnati al concessionario su specifica richiesta avanzata in tempo utile per la procedura di approvvigionamento presso il Consorzio.

Nel caso del **punto B) e C)** i rottami e parti in legno differenziate, previa bonifica e predisposizione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati, saranno depositati provvisoriamente dal concessionario presso l'area di stoccaggio separati dagli altri rifiuti.

Il Comune concorderà con il Consorzio Bacino Basso Novarese la data nella quale il concessionario dovrà trasportare tali rifiuti al centro di raccolta comunale.

In nessun caso il concessionario dovrà inviare al centro di raccolta comunale rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 14 - TENUTA REGISTRI CIMITERIALI

Il concessionario deve provvedere alla compilazione ed alla custodia dei registri cimiteriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 e delle altre registrazioni disposte dall'Amministrazione Comunale secondo le istruzioni impartite.

Il registro deve essere compilato in ogni sua parte, con indicazione del cimitero comunale nel quale è stata eseguita l'operazione, il casellario, il numero del loculo, celletta ossario o tomba di famiglia.

Il concessionario, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990 e ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, consegnare a fine anno ai competenti uffici comunali

Iscrive inoltre sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo;

b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

L'onere per l'acquisto dei registri è a carico del concessionario.

I registri di cui all'art. 53 D.P.R. 285/1990 devono essere presentati ad ogni richiesta di controllo.

Tutti gli adempimenti relativi ai registri cimiteriali possono essere svolti tramite l'uso di supporti informatici, come previsto dalla Circ. Min Sanità n° 24 del 24.06.1993, e secondo le indicazioni tecniche fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 15 - ROTTURA CASSE

Nel caso di rottura di casse nei loculi, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, il concessionario dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante

lavaggio con soluzioni disinfettanti.

Le spese di pulizia e di disinfezione (adeguatamente documentate dal concessionario) sono a carico dei privati concessionari delle sepolture interessate, senza che nulla sia dovuto al Comune a titolo di compartecipazione.

Art. 16 - COSTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

A corrispettivo delle operazioni cimiteriali previste dal presente capitolato il concessionario fatturerà agli utenti gli importi indicati nella TARIFFA approvata con deliberazione della G.C. n°68 del 18.11.2015 (all. A)

Art. 17 – SOSTITUZIONE LASTRE A SEGUITO RETROCESSIONE

In esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi necroscopici e cimiteriali materia di retrocessione di opere cimiteriali, il concessionario provvederà, su richiesta del Comune, alla sostituzione della lastra di marmo dei loculi retrocessi ai seguenti costi:

- lastra quadrata € 55,00 più Iva dovuta ai sensi di legge
- lastra rettangolare € 88,00 più Iva dovuta ai sensi di legge

La sostituzione richiesta dai privati non è oggetto di concessione e quindi può essere fatta da impresa di fiducia del richiedente a tariffa libera.

Art. 18 – PROVENTI A FAVORE DEL COMUNE

a) compartecipazione

Il concessionario riconosce al Comune di San Pietro Mosezzo una compartecipazione pari al XXXXX (XXX percento) degli introiti, Iva esclusa, derivanti dai servizi di cui all'art. 16 del presente capitolato. Le compartecipazioni di cui al precedente comma saranno versate annualmente dal concessionario al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni.

Dall'importo della compartecipazione annuale il concessionario detrarà l'importo annuale degli oneri derivanti da rischi per interferenze risultanti dal Duvri, stabiliti in € 500,00 (cinquecento/00) per anno.

Unitamente al bonifico attestante l'avvenuto versamento delle compartecipazioni il concessionario dovrà presentare al Comune apposito prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere elencati gli utenti ai quali sono state fornite le prestazioni con la relativa descrizione, l'importo corrisposto, il numero/data fattura emessa.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle compartecipazioni il Comune emetterà la relativa fattura per l'importo corrispondente alle compartecipazioni versate.

Art. 19 – IMPORTO CONTRATTUALE

Ai soli fini fiscali l'importo contrattuale per l'intero periodo di validità della presente concessione è stabilito in € 25.000,00 (IVA esclusa), determinato in base alla media forfettaria delle risultanze delle operazioni effettuate nel triennio 2016/2019 di cui 1.500,00 euro oltre iva per oneri derivanti da rischi per interferenze risultanti dal Duvri per l'intero periodo contrattuale

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale e dei maggiori oneri derivanti da eventuali inadempimenti, il concessionario dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e prima della stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione definitiva, pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) corrispondente al 10% arrotondato all'unità superiore dell'importo di cui all'art. 19 del presente capitolato.

La cauzione è ridotta del 50% qualora l'operatore economico sia nelle condizioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.L.gvo 50/2016.

La cauzione garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 21 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 136/2010

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della Legge 136/2010, il concessionario si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione di cui trattasi utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine si richiama la determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010".

Art. 22 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto tassativamente divieto di sub appaltare, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente concessione a pena di risoluzione.

E' altresì vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, salvo quanto disposto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata la cessione del ramo d'azienda.

Art. 23 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora il concessionario non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata. Il Comune in tal caso richiederà il risarcimento danni.

Art. 24 - RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione nei casi previsti dalla legge, compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata del servizio - abbandono della concessione
- apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, in materia di sicurezza e prevenzione, e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali e non eliminate dalla ditta anche a seguito di diffida dell'Amministrazione Comunale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010;
- sub concessione del servizio, cessione totale o parziale del contratto e cessione di ramo d'azienda; per frode;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario e del personale adibito al servizio;
- mancata osservanza codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi art. 2 comma

3 D.P.R. 62/2013

- reiterate applicazioni delle penali;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l'ente concedente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- gravi irregolarità che possano recare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente al Comune
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale si avvalga di tale clausola, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

Art. 26 – PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, quando non siano causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, comportano il pagamento di una sanzione pari ad euro 150,00 (*centocinquanta*) elevata ad euro 300,00 (*trecento*) per le violazioni alle prescrizioni sottoindicate:

- mancata verifica regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla tumulazione ed al trasporto salma secondo le prescrizioni dettate dalla vigente normativa statale e regionale
- mancata verifica della sussistenza del titolo concessorio in caso di tumulazione in loculo e del diritto di tumulazione in caso di tombe di famiglia
- violazione di quanto previsto dai commi 8 e 9 art. 76 D.P.R. 285/1990 relativi alle modalità di chiusura dei loculi
- violazione delle misure di sicurezza previste nel Duvri
- violazione art. 13 (*Smaltimento rifiuti cimiteriali*)
- violazione art. 14 (*tenuta registri cimiteriali*)
- mancata emissione fattura agli utenti per i servizi effettuati e mancata indicazione delle fatture emesse nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 18

L'amministrazione Comunale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento negativo, inoltrerà con lettera raccomandata al concessionario, notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.

Il concessionario avrà tempo 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata per formulare le proprie controdeduzioni.

Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopracitato termine previsto o non vengano accolte dall'Amministrazione Comunale, la stessa si riserva di applicare la sanzione prevista.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno del concessionario.

Art. 27 - INTERVENTI SOSTITUTIVI

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente capitolato sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro provvedere con altri mezzi ai servizi ed ai compiti non espletati dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione della penalità di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Art. 28 - CONTROVERSIE - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Il contenzioso è regolato dalle vigenti norme di legge.

Ogni eventuale controversia in ogni modo nascente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla cessazione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di Novara.

Art. 29 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE

La concessione di cui trattasi sarà formalizzata mediante stipula di contratto in forma di scrittura privata.

Sono a carico del concessionario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa

Art. 30 - DOMICILIAZIONE

Il concessionario deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto presso la segreteria comunale.

ART. 31 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 2 C. 3 DEL DPR 62/2013

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di San Pietro Mosezzo approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 107 in data 17.12.2013

Il concessionario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e di cui al codice di comportamento adottato dal Comune può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. 272 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dei servizi cimiteriali per le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 273.

Il Responsabile del procedimento svolge altresì, ai sensi dell'art. 299 e seguenti del D.P.R. 5-10-2010, N. 207, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto